

INDICAZIONI OPERATIVE PER L'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) n. 852/2004 E DELL'ACCORDO TRA IL MINISTERO DELLA SALUTE, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO DEL 29/04/2010, RECANTE "LINEE GUIDA APPLICATIVE DEL REGOLAMENTO (CE) n. 852/2004"

Premessa

Con la Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) n. 21-1278 del 23.12.2010 la Regione Piemonte ha recepito l'Accordo Stato Regioni del 29/04/2010, in particolare definendo le procedure di notifica delle imprese alimentari alle ASL.

Contestualmente, il legislatore ha introdotto nuove modalità di semplificazione nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione, soprattutto in riferimento alle attività produttive, che accentuano quelle già in essere con la Legge 241/90.

Il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 7.9.2010, n. 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, in attuazione dell'art. 38, comma 3, del Decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6.8.2008, n. 133", ha stabilito che:

1. lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) e' individuato quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti relativi all'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi; i SUAP possono essere gestiti da Comuni singoli, da Comuni associati o dalle CCIAA delegate dai Comuni;
2. le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni nonché gli elaborati tecnici e gli allegati devono essere presentati in modalità telematica al SUAP, che diventa l'interfaccia tra il richiedente e la Pubblica Amministrazione e trasferisce per via telematica la segnalazione certificata di notifica di inizio attività alle amministrazioni interessate, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e trasmissione, anche di eventuali richieste aggiuntive.

Per trasmissione per via telematica si intende tramite posta elettronica certificata (PEC) o altre modalità telematiche di comunicazione e trasferimento dei dati, come previsto nell'allegato tecnico al DPR 160/2010.

Il SUAP verifica la completezza formale della documentazione presentata.

L'elenco dei SUAP della Regione Piemonte è consultabile sul sito www.impresainungiorno.gov.it.

Pertanto, è necessario ridefinire le procedure di segnalazione alle ASL, tramite il SUAP, della notifica di inizio attività delle imprese alimentari soggette alla registrazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (CE) 852/2004, che ora ricade nell'istituto giuridico della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

È opportuno precisare che, nel nuovo contesto legislativo, i Regolamenti comunali in materia di igiene degli alimenti, qualora in contrasto con le normative vigenti, non possono più espletare alcun effetto prescrittivo e cogente. Resta, invece, impregiudicato il valore dei Regolamenti comunali concernenti materie diverse, quali ad esempio i Regolamenti edilizi, nonché ogni altra normativa concernente aspetti diversi da quello della produzione, somministrazione e commercializzazione degli alimenti.

Restano valide eventuali disposizioni specifiche per particolari settori di attività, quali ad esempio:

- il Regolamento 2/R del 3 marzo 2008 (D.G.R. n° 2-83 02 del 3 marzo 2008), recante "Nuove norme per la disciplina della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, relativamente all'attività di bar, piccola ristorazione e ristorazione tradizionale";
- le linee guida regionali approvate con DGR n. 11-1664 del 7 marzo 2011 per la trasformazione e la vendita dei prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande da parte delle aziende agricole;

- il Regolamento 1/R 11.3.2011 “Requisiti e modalità per l'attività di gestione delle strutture recettive alpinistiche nonché requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento”;
- le disposizioni contenute nelle normative regionali vigenti, purché non in contrasto con i principi indicati dai Regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004.

Riguardo all'inizio dell'attività, appare utile ricordare che la notifica sottintende la conformità dell'impresa ai pertinenti requisiti d'igiene previsti dalla normativa comunitaria e dalle eventuali norme nazionali e regionali e che per l'esercizio di ogni specifica attività sarà comunque necessario il rispetto degli ulteriori adempimenti previsti da ogni altra normativa vigente.

Rimangono altresì in vigore le norme ed indicazioni previgenti non in contrasto con questa Deliberazione e con il presente allegato.

Art. 1 - Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni si applicano:

- a) agli stabilimenti che trattano prodotti non di origine animale soggetti a registrazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004;
- b) agli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale esclusi dall'ambito di applicazione del Regolamento (CE) n. 853/2004, ma soggetti a registrazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004;
- c) agli stabilimenti riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) 852/2004 per la produzione, commercializzazione e deposito degli additivi alimentari, degli aromi e degli enzimi alimentari.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini delle presenti indicazioni operative valgono tutte le definizioni contenute nei Regolamenti comunitari 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004, 882/2004, 2073/2005, 2074/2005 e s.m.i., nonché quelle contenute nei vigenti Accordi Stato Regioni riportanti indicazioni applicative dei Regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004.

E' opportuno specificare che per “produzione primaria” si intendono tutte le fasi della produzione, dell'allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione; sono inoltre incluse la caccia, la pesca e la raccolta di prodotti selvatici. Valgono le definizioni e le specifiche di “prodotto primario” indicate al punto 1 dell'Accordo Stato-Regioni del 29/04/2010, relativo a Linee guida applicative del Reg. (CE) n. 852/2004.

Si precisa inoltre che per “consumatore finale” si intende *il consumatore finale di un prodotto alimentare che non utilizzi tale prodotto nell'ambito di un'operazione o attività di un'impresa del settore alimentare* (Reg. (CE) n. 178/2002).

Art. 3 - Obbligo di notifica ai sensi dell'art. 6 del Reg. (CE) n. 852/2004 ai fini della registrazione

Il Regolamento (CE) n. 852/2004 pone l'obbligo per gli operatori del settore alimentare (OSA) di notificare ogni stabilimento posto sotto il proprio controllo, che esegua una qualsiasi delle fasi della produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti (compresa la vendita/somministrazione), per consentire all'autorità competente di conoscerne localizzazione e tipologia di attività, ai fini dell'organizzazione dei controlli ufficiali previsti dal Regolamento (CE) n. 882/2004.

1. Sono soggetti ad obbligo di notifica ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004, con le modalità indicate all'articolo 6, tutti gli stabilimenti del settore alimentare (dove per stabilimento si intende ogni singola unità dell'impresa alimentare), che eseguono una qualsiasi delle fasi di produzione,

trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita, a cui non si applichi il riconoscimento previsto dal Regolamento (CE) n. 853/2004 o il riconoscimento previsto dal Regolamento (CE) n. 852/2004 per la produzione, commercializzazione e deposito degli additivi alimentari, degli aromi e degli enzimi alimentari. La notifica riguarda l'apertura e la cessazione, la variazione di titolarità o di tipologia di attività, e comprende anche la dichiarazione del possesso dei requisiti igienico sanitari previsti dal Reg. (CE) n. 852/2004 e delle altre normative pertinenti, in funzione dell'attività svolta.

2. Sono, altresì, soggetti ad obbligo di notifica:

- a) la produzione primaria in generale, fatto salvo quanto specificato all'art. 5, comma 2;
- b) la produzione e/o la vendita all'ingrosso e/o al dettaglio di alimenti in sede fissa e/o su aree pubbliche;
- c) il trasporto ed il magazzinaggio;
- d) l'attività di preparazione ai fini della somministrazione e la mera somministrazione di alimenti (compresi gli agriturismi);
- e) la preparazione e/o la somministrazione di alimenti in occasione di manifestazioni temporanee, secondo quanto stabilito all'art. 9;
- f) l'attività di affittacamere e bed & breakfast con somministrazione di alimenti, anche in forma non professionale.

3. Sono, inoltre, soggette a notifica ai fini della registrazione, anche le seguenti attività, che trattano prodotti di origine animale, alle quali non si applica il riconoscimento previsto dal Regolamento (CE) n. 853/2004:

a) la vendita di carni di pollame e lagomorfi, macellate nell'azienda agricola di allevamento, fino a un massimo di 50 Unità Bovine Equivalenti (UBE)/anno complessive di pollame, lagomorfi e piccola selvaggina allevata (1 UBE = 200 polli o 125 conigli), nel rispetto dei requisiti di cui all'allegato II del Regolamento (CE) n. 852/2004, per la fornitura da parte del produttore, direttamente:

- al consumatore finale, su sua richiesta;
- a laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione che forniscano direttamente al consumatore finale tali carni come carni fresche, posti nell'ambito del territorio della Provincia in cui insiste l'azienda agricola o nel territorio delle Province contermini;

b) la vendita diretta di latte crudo al consumatore finale correlata alla produzione primaria (comprendente le operazioni di mungitura e di conservazione del latte in azienda), anche tramite distributori automatici. Qualora l'azienda sia già registrata per la produzione di latte, l'attività di vendita occasionale di piccoli quantitativi di latte direttamente al consumatore finale non è soggetta ad ulteriore notifica;

c) la produzione di altri alimenti di origine animale (compresi i prodotti a base di latte):

- per la cessione diretta al consumatore finale;
- per la cessione da un laboratorio annesso ad esercizio al dettaglio ad altri esercizi di commercio al dettaglio/somministrazione, nell'ambito della stessa Provincia o delle Province contermini e a condizione che non rappresenti l'attività prevalente dell'impresa in termini di volumi, ma costituisca un'attività marginale;

d) l'attività di commercio da parte di coloro che effettuano l'attività venatoria e che sono muniti di attestato che dimostri la frequentazione e il superamento di un corso specifico per "persona formata", così come previsto dalla D.G.R n. 13-3093 del 12/12/2011 recante "requisiti per la commercializzazione di piccoli quantitativi di carni di selvaggina selvatica direttamente dal cacciatore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale, che forniscono direttamente al consumatore e per la commercializzazione delle carni di selvaggina selvatica nei centri di lavorazione della selvaggina".

e) il "centro di sosta" adibito allo stoccaggio temporaneo delle carcasse di selvaggina selvatica cacciata, in attesa di conferimento al "centro di lavorazione della selvaggina", come da D.G.R n. 13-3093 del 12/12/2011;

f) i locali adibiti alla lavorazione della selvaggina selvatica cacciata, anche se annessi ad altra attività già notificata ai fini della registrazione, che devono essere registrati ai sensi dell'art. 6 del Reg. (CE) n. 852/2004;

g) la preparazione di alimenti in abitazioni private ai fini della loro commercializzazione deve essere notificata, come previsto nella nota del Settore regionale Prevenzione e Veterinaria n. 19232/DB 20.17 del 10.7.2012.

4. Situazioni particolari

Tabaccherie: oltre alla vendita dei generi di monopolio possono effettuare, dietro presentazione di apposita notifica all'ASL da parte del titolare della rivendita, la vendita di prodotti che rientrano nella tabella speciale per tabaccai ai sensi dell'art. 7 del D.lgs 114/98, tra cui sono compresi i pastigliaggi vari. Ai sensi dei Regolamenti (CE) 178/2002 e 852/2004 il tabaccaio risulta a tutti gli effetti operatore del settore alimentare e responsabile degli obblighi che ne corrispondono.

Al fine di facilitare l'esercizio legittimo delle proprie attività, si ritiene necessario che le tabaccherie e le altre attività similari non ancora registrate ai sensi del Reg (CE) 852/2004 (esercizi annessi a distributori carburanti, cinema, teatri, edicole, ecc..), che effettuano la vendita di alimenti non deperibili che non necessitano di particolari condizioni di conservazione, adempiano alle seguenti indicazioni:

- obbligo di notifica ai fini della registrazione secondo le modalità definite nel presente documento; considerate le caratteristiche di tale forma di vendita, non è necessaria la presentazione della planimetria né della relazione tecnica;
- conoscenza generale delle norme di igiene, eventualmente supportata da adeguata formazione di base;
- mantenimento delle registrazioni inerenti l'acquisto dei prodotti alimentari per un periodo adeguato (non inferiore ad un anno dalla scadenza del termine minimo di conservazione), predisponendo procedure per l'individuazione di tutti i fornitori che possano consentire, se del caso, di avviare procedure di ritiro dal mercato.

Scuole di cucina e scuole alberghiere: è necessaria la notifica, in considerazione della difficoltà di stabilire la destinazione finale delle preparazioni, anche se le stesse vengono esclusivamente prodotte nei laboratori di esercitazione.

Ristorazione collettiva (produzione in loco – pasti veicolati).

Vige l'obbligo di notifica nei casi seguenti:

- "mensa con preparazione/cottura finale in loco": nel caso in cui la mensa produca pasti all'interno della struttura o provveda alla cottura finale (con successiva consumazione diretta all'interno della stessa struttura);
- "mensa con preparazione/cottura finale in loco" e "pasti veicolati": nel caso in cui la mensa produca pasti all'interno della struttura, con successiva consumazione diretta all'interno della stessa, ma effettui anche la veicolazione dei pasti in altri refettori (entrambe le voci devono essere contemporaneamente specificate);
- "pasti veicolati": nel caso in cui la mensa riceva pasti preparati e veicolati da un centro cottura esterno o da altra mensa.

Per Bed & breakfast e affittacamere (questi ultimi qualora somministrino alimenti) è sempre necessaria la notifica ex art. 6 del Reg. 852/2004, ai fini della loro registrazione.

I B&B e gli affittacamere, qualora iscritti alla Camera di Commercio in quanto esercitano attività produttiva e/o prestazione di servizi, presentano la SCIA tramite SUAP; in caso contrario la notifica ex art. 6 del Reg. 852/2004 è trasmessa direttamente all'ASL territorialmente competente.

5. Per le strutture recettive, compresi gli agriturismi ed i rifugi, che effettuano preparazione e/o somministrazione di alimenti, deve anche farsi riferimento alle norme di settore, come modificate dalla Legge Regionale (LR) 30.12.2009, n. 38 (Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno).

6. Qualora, nell'ambito di una stessa struttura operino più stabilimenti facenti capo a diversi operatori del settore alimentare, è necessaria una notifica per ogni stabilimento.

7. Qualora uno stesso soggetto/impresa svolga la stessa attività o attività collegate (ad esempio, produzione di alimenti e vendita degli stessi) in sedi diverse, dovrà effettuare la notifica per ogni singolo insediamento.

8. L'OSA che effettua il previsto trattamento di bonifica preventiva presso la propria sede mediante congelamento a -20°C per 24 ore, o -35°C per 15 ore, in ogni parte della massa di pesce e/o preparazioni gastronomiche contenenti pesce da consumarsi crudo o praticamente crudo, deve darne comunicazione preventiva all'autorità competente nell'ambito della notifica ai fini della registrazione o del suo aggiornamento, così come previsto da nota del Ministero della Salute prot. n. 4379-P del 17/02/2011.

Art. 4 – Esclusioni dal campo di applicazione

Sono esclusi dal campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 852/2004 e quindi dall'obbligo di notifica, nonché dall'obbligo di dichiarazione del possesso dei requisiti igienico sanitari previsti dal Reg. (CE) n. 852/2004:

- la produzione primaria per uso domestico privato;
- la preparazione, la manipolazione e la conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico privato;
- la fornitura diretta occasionale e su richiesta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali (compresi gli esercizi di somministrazione) che forniscono direttamente il consumatore finale, nell'ambito della Provincia e delle Province contermini, a condizione che tale attività sia marginale in termini quantitativi rispetto all'attività principale.

L'esclusione dal campo di applicazione del Regolamento e, quindi, dagli obblighi che esso comporta, per il produttore primario che commercializza direttamente piccole quantità di alimenti, non esime tale operatore dall'applicazione, durante la sua attività, delle regole base dell'igiene e delle buone pratiche agricole al fine di ottenere un prodotto sicuro. Sono fatte salve, inoltre, le norme specifiche di settore.

In ogni caso, il dettagliante che acquista alimenti da un produttore non registrato, escluso dal campo di applicazione del Regolamento (CE) 852/2004, ha comunque l'obbligo di mantenerne la rintracciabilità (in particolare nel caso di stati di allerta alimentare) e si assume la responsabilità diretta sui prodotti che acquista (Reg. (CE) 178/2002);

- i Gruppi di Acquisto Solidale formalmente costituiti (che si configurano per Statuto quali ONLUS); tali sodalizi sono equiparati al "consumatore finale" in quanto non utilizzano i prodotti alimentari nell'ambito di un'operazione o di un'attività d'impresa.

Art. 5 – Esclusioni dall'obbligo di notifica ai fini della registrazione e della dichiarazione del possesso dei requisiti igienico sanitari previsti dal Reg. (CE) n. 852/2004.

1. Gli operatori del settore alimentare soggetti all'obbligo di notifica (di cui al precedente articolo 3) che, alla data di entrata in vigore della presente Deliberazione, erano già in possesso di autorizzazione sanitaria o di altra registrazione assimilabile, non sono soggetti ad una nuova notifica per le attività già ricomprese in tale autorizzazione o registrazione.

Inoltre, vengono considerate assolte dall'obbligo di registrazione presso l'ASL territorialmente competente, previsto dal Regolamento (CE) n. 852/2004, tutte le imprese alimentari già autorizzate o registrate ai sensi di normative di settore e iscritte in banche dati nazionali o regionali accessibili e consultabili.

2. Nell'ambito della produzione primaria, le aziende già in possesso di registrazione, rilasciata in base a norme specifiche del settore veterinario in materia di registrazione degli allevamenti, non sono soggette a nuova notifica. Per tali aziende, gli obblighi previsti dall'art. 6 punto 2 del Regolamento (CE) n. 852/2004 sono assolti tramite la registrazione già effettuata ai fini della

normativa veterinaria di riferimento, con l'inserimento nella specifica banca dati. E' opportuno sottolineare che tale indicazione operativa riguarda non soltanto le aziende già registrate alla data di entrata in vigore del Regolamento (CE) n. 852/2004, ma anche le aziende che, successivamente a tale data, abbiano comunque effettuato o effettueranno gli adempimenti specifici previsti dalle normative di settore veterinario.

L'obbligo si considera ugualmente assolto anche per le aziende di produzione primaria che trattano alimenti di origine vegetale qualora risultino iscritte in registri pubblici correlati all'esercizio stesso dell'attività e consultabili dalle ASL (es. nel Sistema Informativo Agricolo Piemontese – SIAP, già accessibile alle ASL). Resta inteso che ogni nuova diversa attività intrapresa, relativa alle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti, che non rientri nella produzione primaria (ad esempio, l'essiccazione dei prodotti o la produzione di conserve alimentari) dovrà essere notificata all'ASL competente.

3. Situazioni particolari.

Farmacie e parafarmacie: essendo già in possesso, dal momento dell'inizio della loro attività, di specifica autorizzazione, sono esentate da ulteriore notifica ai fini della registrazione.

Al fine di completare l'iter della registrazione previsto dai Regolamenti comunitari, si ritiene sufficiente la trasmissione, interna all'ASL, dei dati relativi alle singole farmacie, dal Servizio Farmaceutico al Servizio di Igiene degli Alimenti (SIAN).

Comunità alloggio: nel caso di comunità alloggio e di altre tipologie di comunità assimilabili e definite nelle norme di settore socio-assistenziale, indipendentemente dal numero degli ospiti, se si tratta di autogestione riconducibile ad attività di preparazione familiare, non è necessaria la notifica e la comunità alloggio non è assoggettata alle imposizioni del Regolamento (CE) n. 852/2004.

Se invece la Comunità si avvale per la preparazione dei pasti di un cuoco, anche non professionale, appositamente incaricato per tale preparazione, è necessaria la notifica come ristorazione collettiva socio-assistenziale.

Attività di congelamento e/o di confezionamento sottovuoto in esercizio di produzione con prevalente vendita al dettaglio: tali attività non prevedono l'obbligo di una specifica notifica. Sono operazioni che rientrano nella responsabilità dell'OSA, il quale dovrà dimostrare di effettuarle conformemente ai principi previsti dal Reg. (CE) n. 852/2004, *in particolare* quando il congelamento rappresenta una fase intermedia della preparazione finalizzata alla vendita al consumatore finale (semilavorato), fatta eccezione per i prodotti della pesca destinati ad essere consumati crudi o praticamente crudi (come indicato all'art. 3, punto 9).

Viceversa, l'attività di congelamento finalizzata alla vendita di prodotti congelati (sfusi o confezionati), si configura come un'operazione significativa ai fini della conservazione del prodotto anche successivamente alla vendita e, pertanto, necessita di apposita notifica all'ASL competente.

Art. 6 - Modalità di notifica ai fini della registrazione e della dichiarazione del possesso dei requisiti igienico sanitari previsti dal Reg. (CE) n. 852/2004

1. Gli operatori del settore alimentare trasmettono la notifica delle imprese alimentari che devono essere registrate ai sensi dell'art. 6 del Reg. (CE) n. 852/2004 in forma di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) competente che, valutata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 5, comma 4 del DPR 160/2010, provvede contestualmente a trasmetterla per la registrazione:

- a) all'ASL nella quale si trova la sede operativa dello stabilimento per le attività svolte in sede fissa (compresi i laboratori e/o depositi di alimenti correlati alla vendita su aree pubbliche);
- b) all'ASL dove ha sede legale l'impresa (sede della società o residenza del titolare della ditta individuale) per le attività prive di stabilimento (quali ad esempio il trasporto per conto terzi o l'intermediazione), fermo restando quanto specificato al seguente art. 7, punto 1 per la vendita su aree pubbliche.

Vendita di funghi freschi spontanei: può essere notificata solo se l'esercente è stato riconosciuto idoneo da parte dell'ASL all'identificazione delle specie fungine commercializzate. Al fine di ottemperare a quanto disposto dall'art 2 del DPR 14.07.1995, n. 376, la SCIA relativa alla notifica sanitaria ai sensi dell'art. 6 del Reg. (CE) 852/2004 dovrà essere trasmessa da parte del SUAP anche al Comune e dovrà contenere il certificato di idoneità all'identificazione delle specie fungine commercializzate rilasciato da parte di un' ASL.

Nel caso di commercio di selvaggina selvatica cacciata correlata all'attività venatoria, la SCIA relativa alla notifica sanitaria dovrà essere trasmessa da parte del SUAP all'ASL nella quale ha sede il comune di residenza del cacciatore.

2. Le ASL provvedono alla registrazione, ovvero verificano la registrazione presso una banca dati ufficiale tra quelle esistenti e consultabili.

3. Gli operatori del settore alimentare che svolgono le attività di cui all'articolo 3 della presente Deliberazione, utilizzano la modulistica approvata con successiva Determinazione, corredata dalla documentazione prevista.

Presupposto della notifica è, che al momento della presentazione, l'esercizio possieda i requisiti minimi prestabiliti dal Regolamento (CE) n. 852/2004 e dalle altre normative pertinenti in funzione dell'attività svolta.

Nei casi di affitto dello stabilimento, dell'esercizio o dell'attività la notifica deve essere presentata dal soggetto (impresa) che svolge effettivamente l'attività.

La ricevuta della posta elettronica certificata (PEC) inviata conferisce all'OSA la possibilità di iniziare l'attività, fatti salvi vincoli temporali previsti da normative diverse e gli eventuali casi ostativi che sono comunicati da parte dell'ASL per via telematica al SUAP, e da questi trasmessi all'OSA.

4. Le attività soggette a registrazione ai sensi dell'art. 6 del Reg. (CE) n. 852/2004 devono essere notificate secondo quanto previsto dalla presente Deliberazione, anche se effettuate in stabilimenti già assoggettati a riconoscimento (ai sensi del Regolamento (CE) n. 853/04 oppure ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004 per la produzione, commercializzazione e deposito degli additivi alimentari, degli aromi e degli enzimi alimentari), quando svolgono anche attività diverse da quelle riconosciute.

Art. 7 - Modalità di notifica ai fini della registrazione e dichiarazione del possesso dei requisiti igienico sanitari previsti dal Reg. (CE) n. 852/2004 delle imprese che operano su aree pubbliche

1. Per le attività finalizzate alla vendita su aree pubbliche di generi alimentari, nonché per tutti i laboratori ed i depositi di alimenti correlati alla vendita su aree pubbliche, la notifica deve essere trasmessa per il tramite del SUAP prioritariamente all'ASL dove ha sede il laboratorio correlato all'attività (qualora esistente) o, in assenza del laboratorio, all'ASL dove ha sede il deposito correlato all'attività (qualora esistente). Nel caso in cui l'impresa sia contestualmente titolare di un laboratorio e di un deposito (entrambi correlati all'impresa stessa) allocati in Comuni di ASL diverse, la notifica viene presentata al SUAP dove ha sede il laboratorio e il SUAP provvede a trasmettere la notifica ad entrambe le ASL per la registrazione.

In assenza di laboratorio o di deposito correlati alla vendita su aree pubbliche, la notifica sarà trasmessa al SUAP dove l'impresa ha la sede legale (sede della società o residenza del titolare della ditta individuale) e riguarderà l'attività esercitata con il negozio mobile o con il banco temporaneo.

2. Nel caso di costruzioni stabili su aree pubbliche, si applicano le modalità di notifica previste per gli esercizi in sede fissa.

3. Ogni impresa che opera su aree pubbliche, contestualmente alla prima notifica, è tenuta a comunicare, tramite il SUAP, alle ASL, ogni proprio negozio mobile (autobanco) utilizzato per la vendita di alimenti deperibili che abbiano necessità di condizionamento termico per la loro conservazione.

In particolare, a titolo esemplificativo e non completo, tale obbligo di comunicazione riguarda le seguenti attività:

- vendita di carni fresche;
- vendita di prodotti ittici;
- vendita di salumi e/o formaggi che necessitano della conservazione in frigorifero;
- attività di produzione, preparazione e confezionamento di alimenti in genere (comprese le attività di cottura e frittura);
- attività di produzione e preparazione finalizzate alla somministrazione su area pubblica.

Successivamente alla prima notifica, l'impresa è tenuta a comunicare l'acquisto di altri negozi mobili o la cessazione di ogni negozio mobile precedentemente segnalato.

4. Resta valido quanto previsto dalla D.G.R. n. 25-12456 del 10/05/2004 "Indicazioni operative per il commercio di alimenti su aree pubbliche", a condizione che non sia in contrasto con i contenuti della presente Deliberazione e con la normativa vigente.

Art. 8 – Modalità di notifica ai fini della registrazione delle imprese di trasporto, comunicazione degli automezzi e dichiarazione del possesso dei requisiti igienico sanitari previsti dal Reg. (CE) n. 852/2004.

1. E' opportuno ribadire che la notifica ai fini della registrazione, prevista dall'art. 6 del Regolamento (CE) n. 852/04, riguarda gli stabilimenti posti sotto il controllo dell'operatore del settore alimentare.

Si devono intendere come stabilimenti anche le imprese la cui attività consista nel trasporto per conto terzi di prodotti alimentari e quelle che effettuano attività di noleggio di automezzi adibiti al trasporto di alimenti. L'obbligo di notifica ai fini della registrazione riguarda esclusivamente l'impresa alimentare e non gli automezzi che essa possiede o utilizza, che sono soggetti alla sola comunicazione, secondo i criteri elencati al successivo punto 2.

2. Ogni impresa che effettua il trasporto di prodotti alimentari mediante i mezzi elencati al seguente punto 3, è tenuta a comunicare, contestualmente alla prima notifica o riconoscimento, o alle modifiche/integrazioni successive, tramite il SUAP, all'ASL territorialmente competente sullo stabilimento, ogni proprio automezzo utilizzato per il trasporto di tali prodotti, utilizzando lo specifico modello approvato con successiva determinazione.

Successivamente, l'impresa è tenuta a comunicare l'acquisto o la cessazione di ogni automezzo.

3. Gli automezzi (veicoli e cisterne), per i quali è prevista la comunicazione sono:

- le cisterne adibite al trasporto delle sostanze alimentari sfuse a mezzo di veicoli;
- i veicoli adibiti al trasporto degli alimenti surgelati;
- i veicoli adibiti al trasporto delle carni fresche e congelate e dei prodotti della pesca freschi e congelati;
- i veicoli adibiti al trasporto degli alimenti in regime di temperatura controllata.

Non è previsto, invece, l'obbligo di comunicazione per i piccoli contenitori (compresi quelli isotermici o frigoriferi) utilizzati per il trasporto degli alimenti sfusi, comprese le carni o i prodotti ittici o i bidoncini per il trasporto del latte dall'azienda di produzione ai distributori automatici, obbligo che permane, viceversa, per i contenitori di grandi dimensioni scarrabili rientranti tra le fattispecie sopra elencate. Rientra tra le responsabilità dell'operatore del settore alimentare definire nel proprio piano di autocontrollo le caratteristiche e le modalità di gestione per i piccoli contenitori utilizzati per il trasporto di alimenti sfusi.

L'operatore del settore alimentare che utilizza mezzi per il trasporto di prodotti alimentari diversi da quelli sopra elencati (ad es. il verduriere che trasporta prodotti ortofrutticoli con un camioncino; panettiere che trasporta prodotti da forno; il centro di cottura che trasporta alimenti alle mense) non è tenuto ad alcuna comunicazione relativamente a tali automezzi.

Art. 9 - Attività temporanee

La segnalazione di attività inerenti la preparazione e/o la somministrazione di alimenti in occasione di manifestazioni temporanee (sagre, fiere, feste popolari, manifestazioni politiche, ecc.), è regolamentata dalla DGR n. 27-3145 del 19.12.2011 e dalla Determinazione dirigenziale (DD) n. 218 del 28.3.2012.

1. Le attività inerenti il settore alimentare presenti nelle manifestazioni temporanee con preparazione e/o somministrazione di alimenti sono soggette a notifica sanitaria ai sensi del Reg. (CE) 852/2004, da trasmettere, senza il tramite del SUAP, all'ASL territorialmente competente e, per conoscenza, al Comune dove si terrà la manifestazione, almeno dieci giorni prima dell'inizio della manifestazione, utilizzando i modelli allegati alla DD n. 218 del 28.3.2012.
2. La SCIA potrà essere trasmessa in forma telematica (tramite PEC) o in formato cartaceo.
3. Le eventuali integrazioni alla documentazione trasmessa sono richieste dall'ASL al soggetto segnalante senza obbligo di segnalazione al SUAP.

Art. 10 – Distributori automatici di alimenti e bevande

Premesso che il distributore automatico rappresenta solo un bene strumentale (cespite) in capo all'unico soggetto privato (l'impresa) che svolge il servizio, è previsto l'obbligo di notifica da parte dell'impresa che fornisce il servizio a mezzo di distributori automatici, tramite il SUAP, all'ASL presso cui ha sede il laboratorio correlato a tale attività (qualora esistente) o, in assenza di laboratorio, all'ASL presso cui ha sede il deposito correlato a tale attività (qualora esistente) o, in assenza di queste strutture, all'ASL presso cui ha sede legale l'impresa (sede della società o residenza del titolare della ditta individuale), allegando l'elenco delle postazioni (completo di indirizzi) dove i distributori sono collocati e la tipologia dei prodotti distribuiti.

Successivamente alla registrazione dell'OSA., ogni nuova installazione o cessazione di distributori automatici deve essere comunicata direttamente all'ASL territorialmente competente sul comune in cui sono dislocati gli apparecchi mediante l'invio (almeno semestrale) di elenchi cumulativi delle localizzazioni, specificando le tipologie di alimenti venduti/somministrati; nel caso in cui le localizzazioni dei distributori siano situate al di fuori dell'ASL in cui è registrata l'impresa, l'OSA dovrà indicare gli estremi della notifica dell'impresa.

Negli ultimi periodi ha avuto un discreto sviluppo l'installazione delle cosiddette "cassette dell'acqua" che distribuiscono acqua potabile dell'acquedotto, variamente trattata e gasificata. Il Ministero della Salute con nota prot. n. 4283 del 17.2.2011 ha assoggettato i gestori agli obblighi previsti dal Regolamento (CE) 852/2004.

Considerando che l'attività è assimilabile ad una distribuzione automatica di alimenti e bevande, valutata l'indicazione del Ministero e il fatto che l'acqua subisce un trattamento, si prevede che il gestore (OSA) debba notificare, per il tramite del SUAP, ogni singola "cassetta dell'acqua"; la notifica deve contenere, tra l'altro, i dati relativi ad ubicazione e tipologia della struttura, planimetria della zona, tracciato di derivazione della condotta di acquedotto, descrizione dei sistemi di trattamento dell'acqua utilizzati.

Indicazioni specifiche per la vendita diretta di latte crudo attraverso erogatori automatici

Per poter installare e conferire il latte crudo agli erogatori automatici è necessario essere registrati ai sensi del Reg. (CE) 852/2004. A tal fine l'interessato è tenuto ad effettuare la notifica e la dichiarazione del possesso dei requisiti igienico sanitari previsti dal Reg. (CE) n. 852/2004, tramite il SUAP, al Servizio Veterinario dell'ASL in cui è situata l'azienda di allevamento, presentando anche una relazione tecnica dettagliata che specifichi le modalità di trasporto e di vendita del latte. Il produttore è inoltre tenuto a rispettare le disposizioni previste all'Allegato I del Reg. (CE)

852/2004, con particolare riguardo alla conservazione delle registrazioni (come riportato al punto III dello stesso allegato).

Inoltre, per ogni erogatore che intende installare, il conferente deve trasmettere, tramite il SUAP competente, all'ASL, la "comunicazione relativa al conferimento di latte crudo in macchine erogatrici" (di seguito "comunicazione").

L'allevatore dovrà conservare copia della "comunicazione" trasmessa e la ricevuta di ritorno della PEC. Il SUAP trasmetterà la comunicazione all'ASL competente sull'allevamento e alle altre ASL competenti sull'allocazione della/e macchina/e erogatrice/i.

Si ricorda che l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di vendita diretta di latte crudo per l'alimentazione umana (25 gennaio 2007), precisa (art. 2 punto 3) che il posizionamento delle macchine erogatrici è limitato al territorio della Provincia dove risiede l'Azienda di produzione o delle Province contermini.

Qualora un conferente intenda cessare l'utilizzo di una determinata macchina erogatrice, pur mantenendo la possibilità di conferire il latte crudo ad altri distributori, dovrà far pervenire, tramite il SUAP, all'ASL competente sul proprio allevamento e all'ASL competente sull'allocazione della macchina erogatrice, la "comunicazione" riferita a tale macchina, compilata nelle sezioni specifiche alla cessazione.

Diversamente, se non si intende più svolgere, in senso assoluto, l'attività di conferimento latte crudo tramite distributore automatico, si dovrà notificare, per il tramite del SUAP, la cessazione definitiva all'ASL competente secondo la modulistica che sarà approvata con successiva Determinazione. Conseguentemente, qualora gli erogatori siano situati presso altre ASL, il SUAP trasmetterà alle stesse le comunicazioni ricevute.

Subentro in caso di non conformità del latte:

Nei casi di non conformità, il latte non potrà più essere conferito alle macchine erogatrici, fino a quando i parametri difformi non rientrino nella norma. Tuttavia, al momento della presentazione della/e "comunicazione/i", l'allevatore ha la facoltà di indicare il nominativo di un secondo allevatore, che può subentrargli nelle stesse macchine erogatrici in caso di non conformità (è consentita l'individuazione di un solo allevatore, la cui l'azienda dovrà obbligatoriamente risiedere all'interno della medesima ASL del primo. Non è consentito più di un subentro temporaneo). Il secondo allevatore sarà comunque tenuto ad effettuare la propria notifica, ai fini della registrazione, tramite il SUAP, all'ASL competente sull'allevamento, accompagnato da una relazione tecnica dettagliata che specifichi le modalità di trasporto e di vendita del latte e dai risultati del monitoraggio sulla qualità igienico-sanitaria del latte destinato alla vendita diretta.

Il secondo allevatore, prima di iniziare il conferimento di latte crudo, dovrà trasmettere, tramite il SUAP, all'ASL competente sul proprio allevamento, per ogni erogatore a cui intende subentrare, la/e "comunicazione/i" in cui viene contemporaneamente evidenziata la temporanea sospensione del primo conferente e indicare sul distributore la propria ragione sociale e la sede dell'azienda agricola, in modo chiaro e visibile all'acquirente.

Conseguentemente, qualora gli erogatori siano situati presso altre ASL, il SUAP trasmetterà alle stesse le comunicazioni ricevute.

Dal momento in cui i parametri del latte crudo del primo allevatore rientreranno nella norma, quest'ultimo potrà nuovamente conferire il latte alla/e macchina/e erogatrice/i, contestualmente alla/e "comunicazione/i" di cessazione da parte del secondo allevatore che gli era subentrato.

Art. 11 - Aggiornamento degli stabilimenti e delle attività soggette a registrazione

1. I titolari di stabilimenti registrati sono tenuti a segnalare, con la stessa procedura indicata all'art. 6, la variazione dei dati identificativi e ogni modifica o integrazione significativa della tipologia di attività, delle strutture o del ciclo produttivo.

In caso di cessione dell'attività (subingresso), la notifica è effettuata dal nuovo titolare. La responsabilità della veridicità dei dati dichiarati è a carico del nuovo titolare subentrante, cui spetta l'onere di dimostrare, se richiesto, tramite documentazione probante, l'assenso del precedente titolare.

Gli allegati (planimetria e relazione tecnica) sono da produrre esclusivamente nel caso di modifiche sostanziali e non di subingresso.

L'OSA è tenuto a comunicare la cessazione o l'acquisto di ogni nuovo automezzo adibito al trasporto delle sostanze alimentari (come specificato nell'articolo 8), nonché l'acquisto o la cessazione di un negozio mobile utilizzato sulle aree pubbliche per la vendita di alimenti deperibili e/o per le attività di produzione, preparazione e somministrazione così come specificato nell'articolo 7, punto 3.

2. A titolo esemplificativo si intendono:

- a) variazioni significative, che richiedono la notifica prevista al punto precedente, le fattispecie seguenti:
 - nuove attività o tipologie produttive, intraprese presso lo stabilimento/esercizio, diverse da quelle già notificate, tra cui ad esempio la specializzazione nella preparazione di alimenti senza glutine nei laboratori artigianali o nella ristorazione;
 - modifiche strutturali che, pur lasciando inalterata la/le tipologia/e produttiva/e già notificata/e, comportino un ampliamento, o una riduzione, o una variazione d'uso, dei locali produttivi dello stabilimento/esercizio, rispetto alla planimetria allegata all'atto della prima notifica, diverso dalla semplice redistribuzione degli spazi interni o dall'allocazione di strumentazioni o strutture rimovibili;
- b) variazioni non significative, che non richiedono una nuova ulteriore notifica, la semplice redistribuzione degli spazi o delle attrezzature che non incidano sulle caratteristiche igienico sanitarie dei locali (ad es: lo spostamento del banco bar da un lato all'altro del locale o l'introduzione in cucina di una cappa più ampia o la sostituzione di una cucina a gas ecc.); per quanto attiene la vendita di carni fresche negli spacci macelleria, la semplice aggiunta di una o più specie animali, non costituisce variazione significativa. La sola variazione del rappresentante legale o del procuratore di una società non è considerata variazione significativa: conseguentemente l'aggiornamento della registrazione può essere eseguita anche in fasi successive, ad esempio in occasione di controlli ufficiali da parte dell'Autorità Competente.

3. Lo spostamento in altra sede di uno stabilimento registrato, anche senza variazioni delle tipologie produttive, comporta l'obbligo di una nuova notifica ai fini della registrazione ed una nuova dichiarazione del possesso dei requisiti igienico sanitari previsti dal Reg. (CE) n. 852/2004.

4. Situazioni particolari.

Attività di somministrazione in esercizi diversi da quelli definiti dal Regolamento Regionale 2R/2008, approvato con D.G.R. n° 2-8302 del 3 marzo 2008: l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è definita dall'art. 2, comma 1 della Legge regionale n. 38/2006 che recita: "Al fine della presente legge si intende per somministrazione di alimenti e bevande la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, con apposito servizio assistito, i prodotti nei locali dell'esercizio o in area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati". Su cosa debba intendersi per "apposito servizio assistito" e per "a tal fine attrezzate" si è espressa la Direzione Commercio e Artigianato della Regione, specificando che il servizio assistito è connotazione caratteristica dell'attività di somministrazione.

Anche la preparazione per la somministrazione di una tazzina di caffè in un esercizio artigiano è configurabile come forma di servizio assistito con utilizzo di apposite attrezzature e, in quanto tale, assoggettabile alla disciplina di cui alla Legge regionale 38/2006 ed al conseguente rispetto dei requisiti del Regolamento 2R/2008.

In base a questa interpretazione, pur considerando la scarsa rilevanza sanitaria che alcune forme di servizio assistito con utilizzo di attrezzature possono avere (servizio al tavolo/banco, utilizzo di stoviglie e posate, ecc.), si ritiene necessario considerare questa attività, qualora introdotta in un esercizio diverso da quelli previsti dal Regolamento 2R/2008, come una modifica significativa e quindi soggetta a notifica per l'attribuzione della tipologia 1 o superiori.

Considerando che non sempre può risultare facile attribuire a determinate azioni il significato di "servizio assistito" ed "utilizzo di attrezzature", anche in seguito alla Legge 4.8.2006, n. 248 (c.d. Legge "Bersani"), si ritiene opportuno coinvolgere gli Uffici Comunali competenti sulla corretta applicazione della Legge Regionale 38/2006, in tutti i casi di difficile interpretazione.

Art. 12 - Competenze dei Servizi ASL e attività di controllo ufficiale

Ai Servizi ASL del Dipartimento di Prevenzione spetta, secondo la sequenza sottoriportata:

- ricevere, attraverso il SUAP, le SCIA e le comunicazioni;
- richiedere all'operatore del settore alimentare, tramite il SUAP, le informazioni mancanti;
- effettuare la registrazione dello stabilimento e delle relative attività svolte sui sistemi informativi predisposti dalla Regione Piemonte.

Relativamente agli esercizi di competenza comune tra Servizi Veterinari e Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN), ogni Dipartimento di Prevenzione definirà le procedure e gli oneri di registrazione e di interscambio dei dati, tenendo conto della necessità di semplificazione.

Ogni intervento di controllo da parte dell'ASL sull'attività dell'impresa alimentare registrata si colloca nell'ambito della vigilanza istituzionale ordinaria (controllo ufficiale). Al fine di permettere che in sede di controllo ufficiale siano rigorosamente valutate le misure adottate dall'operatore del settore alimentare, al fine di garantire la conformità alle norme vigenti degli alimenti prodotti o commercializzati nonché la rispondenza di quanto autocertificato nella segnalazione e nella dichiarazione del possesso dei requisiti igienico sanitari previsti dal Reg. (CE) n. 852/2004, nelle more della completa applicazione delle procedure di trasmissione e ricevimento della documentazione in modalità telematica, i Servizi del Dipartimento di Prevenzione potranno richiedere all'OSA, qualora necessario, copia/e cartacea/e delle planimetrie dei locali oggetto del controllo ufficiale.

Nel caso di false dichiarazioni si applicherà quanto previsto dal DPR 445 del 28.12.2000.

E' opportuno sottolineare che, qualora in tale sede vengano rilevate non conformità rispetto alle suddette norme, l'autorità competente (Azienda Sanitaria Locale) adotterà provvedimenti tra quelli elencati dall'art. 54 del Regolamento (CE) 852/2004, applicando, se del caso, la specifica disciplina sanzionatoria prevista dalle norme vigenti, tenendo conto della natura delle non conformità rilevate e dei dati precedenti relativi all'operatore del settore alimentare per quanto riguarda tali specifiche irregolarità.

Qualora le non conformità rilevate siano tali da rappresentare un rischio per la sicurezza dei consumatori, ovvero in assenza dei fondamentali requisiti strutturali definiti dalla normativa vigente, l'ASL comunica l'esito del sopralluogo al titolare dell'impresa alimentare e adotta un provvedimento motivato di sospensione totale o parziale dell'attività, fino a quando il titolare provveda a risolvere le non conformità rilevate. Qualora l'operatore del settore alimentare non risolva le non conformità rilevate, l'ASL può procedere alla revoca della registrazione dell'impresa.

La sospensione totale o parziale dell'attività, nonché la revoca del provvedimento, é comunicata dall'ASL al Comune e all'OSA per il tramite del SUAP.

Art. 13 - Anagrafe delle registrazioni e delle comunicazioni

1. I Servizi del Dipartimento di Prevenzione delle ASL assicurano la corretta archiviazione dei dati riguardanti: le nuove registrazioni, gli eventuali aggiornamenti intervenuti presso gli stabilimenti, le informazioni relative alle verifiche effettuate durante l'attività di controllo ufficiale, utilizzando i sistemi informativi web forniti dalla Regione Piemonte.

2. I dati minimi da registrare sono quelli obbligatori indicati nell'allegato A dell'Accordo Stato Regioni sull'applicazione del Regolamento (CE) n. 852/2004 del 29/4/2010:

- identificazione dello stabilimento (denominazione, ragione sociale, codice fiscale/partita IVA, sede operativa e sede legale);
- numero di registrazione attribuito all'impresa (facoltativo);
- tipologie di attività (eventualmente integrate con i codici ISTAT/ATECO);
- data inizio attività;
- data fine attività;

- controlli ufficiali (data effettuazione, stato, esito).

3. I Servizi del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL provvedono ad integrare le informazioni degli stabilimenti registrati e riconosciuti, mantenendole aggiornate con le comunicazioni relative ai negozi mobili e agli automezzi di cui all'articolo 7 o con le autorizzazioni previgenti rilasciate ai sensi del DPR 327/80.

4. Ai fini del presente documento, i Dipartimenti di Prevenzione delle ASL assicurano, nell'ambito della propria organizzazione, il coordinamento tra i Servizi competenti in materia di sicurezza alimentare.

Art. 14 – Riconoscimento delle attività di produzione, commercializzazione deposito degli additivi alimentari, degli aromi e degli enzimi

1. Le attività di produzione, commercializzazione e deposito ai fini della commercializzazione degli additivi alimentari, degli aromi ed enzimi sono soggette a riconoscimento ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004.

Considerato il ruolo strategico di queste sostanze nella produzione di tutti i prodotti alimentari nonché gli adempimenti comunitari stabiliti dalle recenti disposizioni di cui ai Regolamenti (CE) n. 1331/2008, n. 1333/2008 e n. 1334/2008 (cd. pacchetto FIAP - Food Improvement Agents Package) che coinvolgono, tra l'altro, le attività di controllo, il procedimento di autorizzazione alla produzione, commercializzazione e deposito di additivi alimentari e aromi, già disciplinato dal DPR 19 novembre 1997 n. 514, è da intendersi pertanto quale riconoscimento.

I requisiti igienico-sanitari che devono possedere gli stabilimenti di produzione, commercializzazione e deposito di additivi alimentari e degli aromi, già disciplinati dal DM 5 febbraio 1999, devono intendersi quelli previsti dall'Allegato II al Regolamento (CE) n. 852/2004.

Per ciò che concerne le modalità applicative del riconoscimento degli stabilimenti in questione continuano a valere le disposizioni di cui al DPR 514/1997 (in particolare gli articoli 1 e 2), nei limiti in cui non contrastano con la sopravvenuta normativa comunitaria.

Anche le attività di produzione, commercializzazione e deposito ai fini della commercializzazione degli enzimi, di cui al Reg. (CE) 1332/2008, devono intendersi soggette a riconoscimento ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004 e alle altre disposizioni normative sopra richiamate, analogamente a quanto prescritto in materia di additivi ed aromi.

2. Ai fini del riconoscimento, le imprese presentano l'istanza di riconoscimento (in bollo) allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), che provvede a trasmetterla all'ASL.

Una volta ricevuta l'istanza, l'ASL ne verifica la correttezza e la completezza ed effettua entro 30 giorni un sopralluogo ispettivo per verificare la rispondenza dello stabilimento ai requisiti igienico sanitari e strutturali previsti.

Nel caso di accertamento favorevole, l'ASL trasmetterà il parere (con relativo verbale di sopralluogo), unitamente all'istanza in bollo, alla Regione Piemonte.

I competenti uffici della Regione Piemonte emetteranno l'atto di riconoscimento dell'impresa che verrà trasmessa, tramite il SUAP, all'OSA, all'ASL territorialmente competente, al Comune e al Ministero della Salute.

Nel caso di accertamento non favorevole, l'ASL emetterà un parere motivato con le eventuali prescrizioni necessarie, trasmettendolo, tramite il SUAP, all'OSA.

Al compimento degli opportuni adeguamenti, comunicati dall'impresa tramite il SUAP all'ASL, quest'ultima eseguirà un ulteriore sopralluogo; se il parere sarà favorevole, sarà trasmesso alla Regione Piemonte come prima indicato; se ancora non favorevole, si reitererà la procedura come sopra.

3. Nel caso di variazioni dell'attività (modifiche significative, estensione della produzione/confezionamento/commercio ad altri additivi, aromi e enzimi, variazione della ragione sociale, ecc..) l'operatore del settore alimentare effettuerà una nuova segnalazione secondo le modalità di cui al punto 2.

Sulla base della documentazione, i competenti uffici della Regione Piemonte emetteranno l'atto di riconoscimento dell'impresa.

4. Gli operatori del settore alimentare già in possesso di autorizzazione sanitaria regionale non sono soggetti ad un nuovo riconoscimento per le attività ricomprese in tale autorizzazione.

Art. 15 – Deroghe alla presenza dei requisiti igienico sanitari previsti dall'Allegato II del Reg. CE/852/2004

Le misure nazionali eventualmente da adottare in conformità all'articolo 13, paragrafo 3 del Regolamento (CE) 852/2004, riguardano l'adattamento dei requisiti specifici di cui all'allegato II dello stesso Regolamento:

- per consentire l'utilizzazione ininterrotta di metodi tradizionali in una qualsiasi delle fasi della produzione, trasformazione o distribuzione degli alimenti;
- per tener conto delle esigenze delle imprese alimentari situate in regioni soggette a particolari vincoli geografici.

Quanto sopra si applica conformemente all'art. 7 del Regolamento (CE) 2074/2005, tenendo anche in considerazione l'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali contenuto nella DGR. 46-5823 del 15/11/2002.

Gli operatori del settore alimentare che intendono richiedere deroghe per quanto sopra indicato, devono inviare al Ministero della Salute - Dipartimento Sanità Pubblica Veterinaria, Sicurezza Alimentare e Organi collegiali per la Tutela della Salute, per il tramite della Regione Piemonte, una domanda corredata da:

- una breve descrizione dei requisiti per i quali vogliono richiedere la deroga;
- una descrizione dei prodotti e degli stabilimenti interessati;
- qualsiasi altra informazione utile.

Art. 16 – Tariffe

1. Le tariffe, di cui all'Allegato 2 alla presente Deliberazione, sono comprensive di ogni onere dovuto dall'utente ai fini della registrazione o del riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) 852/2004.

2. Applicazione dei diritti per la gestione istruttoria tecnico-amministrativa delle pratiche di notifica relative a variazione dei dati identificativi e/o di cessione dell'attività: ad esclusione della mera comunicazione di cessazione dell'attività, ogni altra variazione dei dati identificativi dell'impresa o la notifica di subingresso/cessione di una attività è soggetta al pagamento dei diritti di gestione istruttoria di cui all'Allegato 2 alla presente Deliberazione, al pari delle notifiche relative a variazioni significative, in quanto comportano un aggiornamento della pratica di registrazione esistente.

La variazione o l'aggiunta di tipologia di attività (per esempio: esercizi pubblici che passano dalla tipologia 1 alla tipologia 3, oppure gastronomia che aggiunge produzione di pasta fresca, ecc...), non si considerano quale nuova attività, ma come modifica significativa della registrazione preesistente a cui applicare la tariffa corrispondente.

3. Applicazione dei diritti per la gestione istruttoria tecnico-amministrativa delle pratiche di notifica relative a imprese alimentari prive di stabilimento: relativamente alle imprese alimentari che non hanno "fisicamente" una sede operativa stabile (stabilimento, deposito, ecc.), quali ad esempio gli ambulanti senza laboratorio o deposito o coloro che eseguono commercio via internet, si applica l'importo previsto dall'Allegato 2 per gli stabilimenti che operano al dettaglio con superficie inferiore a 250 mq. Anche la notifica delle singole "cassette dell'acqua" è soggetta al pagamento di questa tariffa.

4. Pareri preventivi: la cifra da applicare per i pareri preventivi è quella prevista dal Tariffario Regionale di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 5 luglio 2004, n. 42-12939.

5. Fiere, sagre e manifestazioni temporanee: si applicano le tariffe previste dalla DGR 27-3145 del 19.12.2011.

6. Distributori automatici di latte crudo o di altri alimenti/bevande: non è attualmente previsto il pagamento di diritti per la presentazione delle “comunicazioni” relative ai singoli distributori automatici.

Nel caso di subentro, il nuovo conferente, qualora non sia ancora registrato per il commercio in sede fissa tramite distributore automatico, è, viceversa, tenuto al pagamento dei diritti previsti all'atto della notifica.

Art. 17 – Modulistica

La modulistica necessaria al fine dell'applicazione del presente provvedimento e le eventuali successive modifiche saranno approvate con Determinazione del competente Settore regionale Prevenzione e Veterinaria.